

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

- 1 Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “YOUNG WOMEN NETWORK”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
- 2 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 3 L’Associazione è contraddistinta dal logo – Allegato “A” – di forma circolare che rappresenta il gruppo e l’unione che unisce le socie con al centro il nome di Young Women Network; questo segno distintivo è inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima Associazione.
- 4 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutte le associate; le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono accedervi.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

- 1 A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “YOUNG WOMEN NETWORK APS” oppure “YOUNG WOMEN NETWORK associazione di promozione sociale”.
- 2 L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 – (Finalità)

L’Associazione femminista persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d’interesse generale in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5, c.1, del Codice del Terzo settore;
- b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) Beneficenza, sostegno a distanza, donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art.5, c.1, del Codice del Terzo settore;
- d) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- e) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) Formazione universitaria e post-universitaria;

4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:¹

¹. La finalità è lo scopo di natura ideale di un’associazione, il cui perseguimento rappresenta la vera e propria ragion d’essere (o *mission*) dell’organizzazione.

- a) Promuovere attività di formazione informale per favorire la cooperazione e la crescita della persona;
- b) Promuovere attività educative, culturali e ricreative attraverso le quali formare ed accompagnare le giovani donne sia nel loro ingresso nel mondo del lavoro che nella loro crescita personale;
- c) Promuovere la creazione di una rete tra giovani, e tra giovani e adulti finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze;
- d) Favorire occasioni di crescita personale e umana attraverso il recupero dell'autostima, dei valori che dovranno orientare la propria vita;
- e) Fornire formazione informale attraverso corsi, *workshop* ed eventi dove approfondire competenze in diversi campi;
- f) Favorire iniziative di sviluppo dell'autonomia economica e lavorativa anche attraverso progetti di promozione dell'imprenditoria e scambi "*work experiences*";
- g) Promuovere interventi di tutoraggio nella formazione e nell'orientamento al lavoro e alla formazione;
- h) Favorire una rete di informazioni sulle problematiche dell'inserimento e integrazione nel mondo del lavoro;
- i) Stimolare e promuovere la crescita delle donne nel pieno rispetto della loro unicità e delle loro caratteristiche distintive e potenzialità personali.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:²

- a) Svolgere attività di advocacy al fine di sensibilizzare la società e influenzare istituzioni e attori chiave sul tema della parità di genere;
- b) Organizzazione e svolgere attività di networking per donne professioniste;
- c) Organizzare e promuovere un programma annuale di **mentoring** con l'obiettivo di sostenere giovani talenti e colmare il **gender gap nella leadership**;
- d) Organizzare e promuovere eventi di *mentorship* e incontri *one-to-one* basati su un rapporto diretto tra **mentor** – *manager* di successo con oltre 15 anni di esperienza – e **mentee**;
- e) **Organizzare e promuovere percorsi di pink coaching**, ovvero programmi personalizzati di motivazione al femminile, dove esperte donne *coach* guidano altre donne professioniste attraverso un percorso di crescita professionale.

ART. 5 – (Socie)

- 1 Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 2 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
La richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3 Ci sono 3 categorie di socie:
 - o Fondatrici: sono le persone fisiche firmatarie dell'atto costitutivo dell'Associazione;
 - o Ordinarie: sono le persone fisiche che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Mentre le attività di interesse generale devono essere selezionate dall'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore (riportato alla nota 7), gli obiettivi che un'associazione si pone vanno a specificare in maniera ulteriore le attività di interesse generale selezionate.

Per fare un esempio, se un'associazione intende svolgere l'attività di cooperazione allo sviluppo, indicata alla lettera n) dell'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, una finalità può essere quella di sostenere e aiutare i bambini che vivono nei Paesi poveri e in via di sviluppo, al fine di migliorarne le condizioni di vita.

². Le attività sono le azioni pratiche e concrete attraverso le quali vengono perseguite le finalità (elencate nell'art.3, c.4) e pertanto realizzate le attività di interesse generale (elencate nell'art.3, c.3).

Per riprendere l'esempio legato alla solidarietà internazionale: la cooperazione allo sviluppo rappresenta l'attività di interesse generale; l'aiuto e il sostegno ai bambini che vivono nei Paesi poveri è una delle possibili finalità; l'invio di cibo, vestiti, medicine, farmaci, ed in generale di altri beni di prima necessità è una delle possibili attività specifiche da menzionare in statuto per perseguire quel fine.

- o Onorarie: sono persone fisiche che si sono distinte in modo particolare nell'ambito d'interesse dell'Associazione, il Consiglio Direttivo all'unanimità, su proposta di almeno un componente dello stesso, riconosce tale qualifica onorifica.

Pur con le precedenti diverse denominazioni, il rapporto associativo è unico e uniforme, ispirato a principi di democrazia e uguaglianza e l'Associazione ne garantisce l'effettività.

- 4 Non è ammessa la categoria delle socie temporanee. La quota associativa è intrasmissibile.
- 5 La quota associativa è computata a 12 mesi dalla sottoscrizione.
- 6 Le socie fondatrici, in quanto socie a vita non sono soggette al pagamento della quota annuale.
- 7 Il Consiglio Direttivo in carica non è soggetto al pagamento della quota annuale durante il suo mandato.
- 8 Il Consiglio Direttivo, può valutare l'introduzione, su base annuale di quote associative gratuite a favore di socie che presentino comprovate situazioni di svantaggio economico.

ART. 6 – (Diritti e doveri delle socie)

- 1 Tutte le socie sono tenute a versare alla Segreteria, entro il termine stabilito annualmente, la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea Generale.
- 2 Tutte le socie hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
- 3 Esse hanno diritto di essere informate sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsate per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 4 Le socie devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 5 Le socie hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.³
- 6 Le aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 7 – (Recesso ed esclusione della socia)

- 1 La socia può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La domanda di rinuncia volontaria può essere presentata in qualunque momento, tuttavia la dichiarazione di recesso s'intende effettiva a partire dalla fine dell'esercizio finanziario in corso per il quale la socia, in qualunque veste, abbia versato la quota associativa o la quota di sostegno. Non si possono avanzare richieste di restituzione di quote associative pagate né per l'anno amministrativo in corso, né per gli anni precedenti.
- 2 La socia che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere esclusa dall'Associazione.
- 3 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata esclusa può proporre appello al collegio dei probiviri, se nominato, o all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associata interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Art.8 - Delle volontarie e dell'attività di volontariato

³. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

1. Le volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie, associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Delle volontarie e delle persone retribuite

1. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associate o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle volontarie al 5% (cinque per cento) del numero delle associate.

ART. 10 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - o Assemblea delle socie
 - o Consiglio direttivo
 - o Presidente
 - o Vice-Presidente

Possono essere inoltre istituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- o Il Collegio dei Revisori dei conti
- o L'organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.⁴
- o Il collegio dei Probiviri

ART. 11 – (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le socie.
2. È convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o invito via posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti le socie e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle socie o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

⁴. Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 2.200.000 euro di entrate;
- c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Rimane ferma per l'associazione la facoltà di nominare l'organo di revisione anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

- 4 Ogni socia ha diritto di esprimere un solo voto. Ciascun'associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e della delegata. È ammessa una sola delega per associata
- 5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – (Compiti dell'Assemblea)

- 1 L'Assemblea deve:
 - o Eleggere il Consiglio direttivo e della Presidente, possono essere eletti alla carica di consigliere le socie che abbiano svolto almeno 6 mesi come socie volontarie all'interno dell'Associazione;
 - o Approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo e l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo qualora sia obbligatorio così come previsto dall'art.14 c. del CTS;
 - o Approvare l'eventuale programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - o Nominare e revocare quando previsto, il soggetto incaricato a della revisione legale dei conti
 - o Nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori;
 - o Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione ove non sia costituito il collegio dei Probiviri;
 - o Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - o Proporre iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - o Approvare del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
 - o Determinare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
 - o Ratificare le esclusioni delle socie deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
 - o Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - o Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo, o da altro organo sociale;
 - o Approvare l'eventuale regolamento interno;

ART. 13 – (Validità Assemblee)

- 1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero delle presenti, in proprio o in delega.
- 2 Non è ammessa più di una delega per ciascun'aderente.
- 3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle presenti e rappresentate per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 4 L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 delle socie in prima convocazione, e con decisione deliberata a maggioranza delle presenti; con qualsiasi numero delle socie presenti in seconda convocazione e con decisione deliberata a maggioranza qualificata delle presenti; L'Assemblea scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ delle socie.

ART. 14 – (Verbalizzazione)

- 1 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dalla presidente.
- 2 Ogni socia ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – (Consiglio direttivo)

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) fino a un massimo di 7 (sette) consigliere.
- 2 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Esso delibera a maggioranza delle presenti.
- 3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Nominare la Presidente, la Vicepresidente e la Segretaria dell'Associazione;
 - e) Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;
 - f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;
 - k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 4 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 5 Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 6 Il consiglio direttivo dura in carica per n. 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili (e possono essere revocate in qualsiasi momento). Il mandato delle Consigliere è allineato a quello della Presidente. Qualora si verificassero, durante il biennio di vigenza del Consiglio Direttivo, ingressi o uscite, il mandato resta comunque di due anni e, nelle more della successiva approvazione/nomina, il mandato di tutte le Consigliere è allineato a quello della Presidente.
- 7 Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere.
- 8 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire alle Consigliere almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 9 In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le Consigliere.
- 10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altra Consigliera individuata tra le presenti.
- 11 Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 12 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 13 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta alla Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto

nei relativi verbali: a) che sia consentito alla Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- 14 Al fine di favorire il patrimonio di conoscenze personali e di *network* che fa capo a ciascuna delle consigliere uscenti, le Consigliere uscenti devono affiancare le Consigliere entranti per un periodo di almeno 2 (due) mesi dopo la data della loro nomina.

ART. 16 – (Presidente)

- 1 La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea delle socie e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 2 La Presidente viene eletta tra i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato al massimo per un mandato.
- 3 La Presidente coordina le attività dell'Associazione, individua con gli altri organi le iniziative da intraprendere per il conseguimento del fine proposto dall'Associazione, partecipa attivamente alla promozione delle iniziative, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

ART. 17 – (La Vice-Presidente)

- 1 La Vice-Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo stesso e, in caso di necessità, sostituisce La Presidente alla presidenza del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.
- 2 In caso di dimissioni della Presidente, spetta alla Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della nuova Presidente.
- 3 Il solo intervento della Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento della Presidente; in tal caso la di lei firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento della Presidente.

Art. 18 - Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti nonché il libro degli aderenti alla Associazione e dei Volontari.

Art. 19 - Il Revisore dei Conti e l'Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge al ricorrere dei presupposti pro tempore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

C) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

1. Decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
2. Arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
3. Controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o alle socie elette o delegate a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
4. Dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più socie riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

ART. 21 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. Quote e contributi delle associate;
 - b. Eredità, donazioni e legati;
 - c. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d. Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. Proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. Erogazioni liberali delle associate e dei terzi;
 - h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra le associate, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 – (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

- 2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associata.
- 3 Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4 Si rinvia al d.lgs. 117/2017 per quanto ivi non disposto.

Art. 23 - Bilancio sociale

Al superamento dei parametri previsti e secondo le modalità stabilite dall'Art.14 Dlgs 117/2017 e successivi, l'Associazione provvede, attraverso l'Assemblea, all'approvazione del Bilancio sociale con eventuale valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 24 - Avanzi di gestione

In ottemperanza all'Art.8 Dlgs 117/2017 all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25 – (Modifiche allo Statuto)

- 1 Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata delle socie presenti di cui all'art 9, fatto salvo il perseguimento dello scopo principale che l'Associazione si prefigge.

ART. 26 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
- 2 In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione, in ottemperanza all'Art.9 Dlgs 117/2017 ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo settore con fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 c. 1 del D.lgs. 117/2017.

ART. 27 – (Disposizioni finali)

- 1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

La Presidente
Veronica Buonocore